

Mediazione e partecipazione del difensore

[Andrea Barbieri](#)



Diritto

La parte può partecipare al procedimento di mediazione delegando il proprio difensore o deve presenziarvi personalmente?

Secondo orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel procedimento di mediazione, specialmente se obbligatorio o delegato dal giudice, **la parte è tenuta ad affiancare il proprio difensore nelle varie sedute, non essendo sufficiente la sola presenza di quest'ultimo** (Trib. Modena, ord., 2.05.2016; Trib. Roma, ord., 19.02.2015; Trib. Firenze 19.03.2014).

Tale indirizzo interpretativo si fonda sul richiamo testuale dell'art 8, c. 1 D.Lgs. 28/2010 che, prevedendo che *"al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura di mediazione le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"* e che *"il mediatore invita le parti e i loro difensori a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura"*, lascia propendere per la necessaria partecipazione di entrambe le figure.

Una voce fuori dal coro (Trib. Verona, 28.09.2016) ritiene, invece, che l'articolo citato disciplini soltanto la modalità ordinaria della partecipazione al procedimento, ma non introduca alcun precetto vero e proprio.

L'obbligatorietà della presenza personale della parte viene, inoltre, motivata con la peculiare **funzione chiarificatrice e facilitativa** perseguita dall'incontro preliminare nell'ambito del quale il mediatore è chiamato a rendere edotte le parti in merito alle opportunità offerte dal procedimento.

Anche sul punto la sentenza scaligera ha evidenziato come, in realtà, la parte già conosca le caratteristiche e le modalità della mediazione grazie al servizio informativo espletato dall'avvocato in suo favore, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. cit., e non vi sia alcuna ragione per pretendere che a confrontarsi, in seno al procedimento di mediazione siano necessariamente i soli litiganti medesimi. **In assenza di una disposizione normativa che disponga chiaramente** in tale senso è **davvero arduo negare alla parte il diritto di tributare al proprio avvocato il potere di svolgere tutte le incombenze inerenti l'incontro preliminare di mediazione**. Il contendente, già perfettamente erudito circa il significato della mediazione e seriamente intenzionato a negoziare, ben può incaricare il proprio avvocato di dichiarare la sua volontà di accedere alla fase delle trattative elaborando una possibile proposta conciliativa.

Supporto normativo a tale orientamento sarebbe del resto offerto dagli artt. 3, D. Lgs. cit., che **non prevede alcuna formalità** nel procedimento di mediazione, e dall'art. 8, c. 4-bis, che sanziona la parte latitante (che non partecipi né personalmente né attraverso il difensore) con la condanna al versamento del contributo unificato e la facoltà giudiziale di desumere argomenti di prova a suo carico.

In una procedura dai connotati squisitamente negoziali, vincoli e divieti non possono che profilarsi quali eccezioni ad un principio generale di libertà soltanto in presenza di una **specifico norma giuridica**; sarebbe, pertanto, contrario ai principi immanenti nel sistema giuridico prevedere che la partecipazione del solo difensore, munito di apposita procura da parte del proprio assistito, possa comportare addirittura la sanzione dell'improcedibilità dell'azione.